

<p style="text-align:center">DISCIPLINARE REGIONALE PER IL PRELIEVO DEL CINGHIALE IN FORMA COLLETTIVA – S.V. 2017/2018</p>

Le norme riportate nel presente disciplinare devono considerarsi integrative e/o esplicative rispetto a quanto previsto: dal vigente Calendario Venatorio Regionale 2017/2018; dal Regolamento Regionale 3/12 e ss. mm. ed ii., dai Piani di Gestione Annuale della specie Cinghiale presentati dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dalle Aziende Faunistico Venatorie e Agri Turistico Venatorie approvati dalla Regione Marche per la s.v. 2017/2018

ART. 1 - TEMPI DI PRELIEVO

- 1) La caccia al Cinghiale con il metodo della braccata e della girata è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, nell'ambito dell'Arco temporale definito dalle specifiche Direttive Regionali.
- 2) L'area di caccia al Cinghiale in forma collettiva deve essere perimetrata con apposite tabelle di segnalazione su modello fornito dall'ATC. Le tabelle sono posizionate nelle vie carrabili di accesso a partire dalle ore 8,00 per la girata e dalle ore 09,00 per la braccata e comunque sempre un'ora prima dell'inizio dell'azione di caccia.
- 3) L'azione di caccia può prendere avvio dalle ore 10,00.
- 4) Per la caccia in braccata e in girata all'interno delle AA.FF.VV. e AA.AA.TT.VV. l'attività di prelievo prende avvio sulla base degli orari indicati dal calendario venatorio regionale

ART. 2 - LUOGHI DI PRELIEVO

I luoghi di prelievo sono quelli indicati nei piani approvati con decreto da ciascun ufficio territoriale della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne della Regione Marche.

- 1) In Zona A le squadre ammesse operano nell'UG-Cinghiale assegnata, in cui sono state autorizzate al prelievo venatorio.
- 2) In Zona B le squadre e i gruppi di girata ammessi operano il prelievo venatorio nelle UG-Cinghiale assegnate oggetto di autorizzazione.
- 3) In Zona C i Gruppi di Girata ammessi al prelievo operano su tutto il territorio della Zona C stessa, previa tabellazione dell'area in cui sarà svolta l'azione di caccia. La braccata è consentita nei limiti e condizioni di cui di cui al RR.3/2012 (art 7 c. 3 bis e.seg)

ART.3 - MEZZI CONSENTITI PER IL PRELIEVO

- 1) La caccia in forma collettiva è consentita con l'impiego di con le armi consentite dalla vigente normativa.
- 2) Nell'esercizio della caccia al Cinghiale in forma collettiva è sempre vietato portare ed utilizzare cartucce a munizione spezzata.

ART. 4 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL PRELIEVO CACCIA AL CINGHIALE IN BRACCATA E GIRATA**Caccia al cinghiale in braccata**

- Ogni componente di una squadra autorizzata esercita il prelievo venatorio di cinghiale nella regione Marche esclusivamente con la squadra di cui è membro, fatto salvo che: operi all'interno di una A.F.V. o A.A.T.V.; operi come ospite in altra squadra o gruppo di girata per un massimo di 5 presenze in tale ruolo per stagione venatoria. (E' salva la possibilità di operare in selezione secondo le norme previste)
- Il caposquadra, o suo sostituto (in seguito denominato caposquadra), organizza e dirige la squadra ed assume la responsabilità della corretta esecuzione della braccata.
- Il caposquadra, per poter operare giornalmente la caccia, deve essere in possesso della seguente documentazione e dei seguenti materiali forniti dall'ATC:
 - *Assegnazione del territorio di caccia per l'esercizio della caccia al cinghiale in braccata rilasciata dall'ATC (autorizzazione);*
 - *cartografia che individua il territorio ove è autorizzato il prelievo;*
 - *registro "Verbali di attività";*
 - *fascette inamovibili.*

Tale documentazione deve essere tenuta a disposizione, nella zona di caccia, per controlli del personale di vigilanza.

- Prima della tabellazione dell'area di braccata il caposquadra, verificata la documentazione per l'esercizio venatorio dei componenti della squadra e degli eventuali ospiti, compila il Verbale di inizio attività.
- La braccata può essere svolta con un minimo di 15 componenti più il caposquadra e con un massimo di 80 componenti complessivamente, (salvo quanto previsto dal regolamento per la braccata in zona C). Per le A.F.V. e A.A.T.V. il minimo di componenti richiesto è di 10 più il caposquadra.
- Alla braccata possono partecipare sino ad un massimo di 5 ospiti, (n2 in zona C) invitati designati dal caposquadra, che non concorrono alla composizione minima della squadra per svolgere regolarmente la braccata.
- Gli ospiti, identificati come cacciatori anche non in possesso della qualifica di cacciatore di cinghiale in forma collettiva, devono essere in regola con l'iscrizione all'ATC in cui si svolge l'azione di caccia anche mediante pagamento ai sensi dell'art. 16 c. 5 della LR 7/95 della quota determinata dall'ATC valida come "permesso giornaliero di caccia al cinghiale" e possono partecipare complessivamente durante tutta la Stagione Venatoria ad un massimo di n. 5 braccate sull'intero territorio regionale.
- Il caposquadra deve curare la segnalazione dell'area di braccata posizionando le apposite tabelle su modello fornito dall'ATC. Tali tabelle devono essere posizionate lungo l'intero perimetro esterno dell'area di braccata e all'imbocco delle vie carrabili di accesso e comunque in modo idoneo da essere visibili a chiunque intenda accedere nell'area stessa e a consentire l'individuazione dell'area di battuta
- L'area tabellata, e quindi di braccata, non può occupare una superficie complessiva superiore a ha. 500.
- La ricerca delle tracce da parte dei tracciatori e il raggiungimento delle postazioni di caccia (poste) deve avvenire con fucile scarico.
- I partecipanti alla caccia in forma collettiva devono indossare capi di abbigliamento, almeno la casacca o un gilet e il cappello, di colore arancione ad alta visibilità; è compito del caposquadra accertarsi del loro utilizzo.
- Per lo svolgimento della braccata possono essere impiegati un massimo di ventiquattro cani, fatta eccezione per le zone e i siti Natura 2000 (Modifiche ed integrazioni alla , alla L.R. 5

agosto 1992, n. 34, alla alla Capo III della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 e alla L.R. 17 maggio 1999, - Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000), dove sono in vigore specifiche prescrizioni.

- L'inizio e la fine dell'attività di prelievo in forma collettiva deve essere segnalato da avviso acustico.
- Le squadre in braccata sono tenute ad informare prima dell'inizio dell'azione di caccia chiunque si trovi nell'area di svolgimento della cacciata dei possibili rischi per l'incolumità derivanti dall'esercizio dell'azione di caccia.
- Durante l'attività di prelievo del cinghiale vietato l'abbattimento di qualsiasi specie diversa dal cinghiale medesimo.
- I cinghiali abbattuti devono essere marcati con fascetta inamovibile, apposta al tendine di Achille, prima di venire trasportati con qualsiasi mezzo.
- Qualora per cause di forza maggiore il cacciatore debba interrompere l'attività di braccata, il caposquadra o vice deve annotare in tempo reale l'ora di allontanamento del componente nel Verbale di inizio attività. Nel caso in cui tale interruzione determini la composizione minima della squadra inferiore a 16 partecipanti, la braccata deve essere sospesa.
- Il partecipante iscritto nel registro di braccata non può cacciare alcuna specie diversa dal cinghiale. **Si richiama in ogni caso quanto stabilito all'art 8 comma 5 bis e comma 13 del R.R. 3/2012**
- Il cinghiale appartiene alla squadra che lo abbia abbattuto nel territorio della UG-cinghiale assegnata. Qualora un cinghiale presumibilmente ferito da una squadra esca dalla propria UG-cinghiale, la squadra potrà mettersi alla sua ricerca solamente dopo averne dato comunicazione alla squadra assegnataria della zona di rimessa dell'esemplare di cinghiale ferito, concordando con quest'ultima le modalità del recupero.
- In caso di sospetto ferimento di cinghiale, al termine della braccata il caposquadra deve contattare il Servizio di Recupero Ungulati Feriti ed il Responsabile di Distretto, per l'avvio delle procedure di recupero attraverso l'uso del cane da traccia abilitato.
- Alla fine braccata il cacciatore, prima di muoversi dalla posta, deve scaricare l'arma e porla in sicurezza.
- Al termine della braccata devono essere rimosse le tabelle di segnalazione.
- Al termine della braccata il caposquadra deve compilare il verbale di fine attività e comunicare i capi abbattuti all' ATC competente.
- Qualora la squadra intenda svolgere nella stessa giornata un'ulteriore braccata, la stessa non potrà iniziare prima di un'ora dalla chiusura del verbale della precedente braccata procedendo alla compilazione di nuovo verbale di attività e operando secondo le procedure sopra descritte.
- I cinghiali abbattuti devono essere trasportati nel punto di raccolta, indicato da ogni squadra, ove il caposquadra ed il rilevatore biometrico procedono al completamento del verbale di fine attività riportando i dati biometrici (nel caso in cui gli spazi del verbale di fine attività dedicati alla registrazione dei dati biometrici non fossero sufficienti rispetto al numero degli animali abbattuti nella giornata, sarà utilizzato lo specifico foglio successivo annullando la parte relativa all'inizio attività).

Caccia al cinghiale in Girata

- Ogni componente di un gruppo di girata esercita il prelievo venatorio di cinghiale nella regione Marche esclusivamente con il gruppo di cui è membro, fatto salvo che: operi all'interno di

una A.F.V. o A.A.T.V., operi come ospite in altra squadra o gruppo di girata per un massimo di 5 presenze in tale ruolo per stagione venatoria. (E' salva la possibilità di operare in selezione secondo le norme previste)

- Il conduttore di cane limiere (in seguito denominato conduttore), organizza e dirige il gruppo di girata ed assume la responsabilità della corretta esecuzione della girata.
- Il conduttore, per poter operare giornalmente la caccia, deve essere in possesso della seguente documentazione e dei seguenti materiali forniti dall'ATC:
 - 1) *assegnazione del territorio di caccia per l'esercizio della caccia al cinghiale in girata rilasciata dall'ATC (autorizzazione)*
 - 2) *cartografia che individua il territorio ove è autorizzato il prelievo;*
 - 3) *registro "Verbali di attività";*
 - 4) *fascette inamovibili;*

Tale documentazione deve essere tenuta a disposizione, nella zona di caccia, per controlli del personale di vigilanza.

- Prima della tabellazione dell'area di girata il conduttore, verificata la documentazione per l'esercizio venatorio dei componenti del gruppo e degli eventuali ospiti, compila il Verbale di inizio attività.
- La girata può essere svolta con un minimo di 3 componenti più il conduttore, con un massimo di 8 componenti complessivamente e con l'impiego contemporaneo di non più di n. 1 cane limiere abilitato tra quelli presentati ed ammessi nell'ambito della composizione del Gruppo di girata. Per le A.F.V. e A.A.T.V. il numero minimo di componenti richiesto è di 2 più il conduttore.
- Alla girata possono partecipare sino ad un massimo di 2 ospiti, invitati dal conduttore, che non concorrono alla composizione minima del gruppo per svolgere regolarmente la girata ma che concorrono alla costituzione del numero massimo di 8 componenti.
- Gli ospiti, identificati come cacciatori anche non in possesso della qualifica di cacciatore di cinghiale in forma collettiva, devono essere in regola con l'iscrizione all'ATC in cui si svolge l'azione di caccia e anche mediante pagamento ai sensi dell'art. 16 c. 5 della LR 7/95 della quota determinata dall'ATC valida come "permesso giornaliero di caccia al cinghiale e possono partecipare complessivamente durante tutta la Stagione Venatoria ad un massimo di n. 5 girate sull'intero territorio regionale.
- Il conduttore deve curare la segnalazione dell'area di girata posizionando le apposite tabelle su modello fornito dall'ATC. Tali tabelle devono essere posizionate lungo l'intero perimetro esterno dell'area e all'imbocco delle vie carrabili di accesso e comunque in modo idoneo da essere visibili a chiunque intenda accedere nell'area stessa. E a consentire l'individuazione dell'area di girata
- L'area tabellata, e quindi di girata, non può occupare una superficie complessiva superiore a ha. 100.
- Il raggiungimento delle postazioni di caccia (poste) deve avvenire con fucile scarico.
- I partecipanti alla caccia in forma collettiva devono indossare almeno la casacca o il gilet ed il cappello, di abbigliamento di colore arancione ad alta visibilità; è compito del conduttore accertarsi del loro utilizzo.
- L'inizio e la fine dell'attività di prelievo in forma collettiva deve essere segnalato da avviso acustico

- Il gruppo di girata è tenuto ad informare prima dell'inizio dell'azione di caccia chiunque si trovi nell'area di svolgimento della cacciata dei possibili rischi per l'incolumità derivanti dall'esercizio dell'azione di caccia.
- Durante l'attività di prelievo del cinghiale è vietato l'abbattimento di qualsiasi specie diversa dal cinghiale medesimo.
- I cinghiali abbattuti devono essere marcati con fascetta inamovibile, apposta al tendine di Achille, prima di venire trasportati con qualsiasi mezzo.
- Qualora per cause di forza maggiore il cacciatore debba interrompere l'attività di girata, il conduttore deve annotare in tempo reale l'ora di allontanamento del componente nel Verbale di inizio attività. Nel caso in cui tale interruzione determini la composizione minima del gruppo di girata inferiore a 4 partecipanti, la girata deve essere sospesa.
- Il cinghiale appartiene al gruppo che lo abbia abbattuto nel territorio della UG-cinghiale assegnata. Qualora un cinghiale presumibilmente ferito da un gruppo esca dalla propria UG-cinghiale, il gruppo potrà mettersi alla sua ricerca solamente dopo averne dato comunicazione alla squadra o gruppo assegnatari della zona di rimessa dell'esemplare di cinghiale ferito, concordando con quest'ultima le modalità del recupero. Nella Zona C qualora un cinghiale presumibilmente ferito da un gruppo esca dall'area di caccia (area perimetrata dalle specifiche tabelle) potrà essere cercato dal Gruppo di girata previa tabellazione del territorio interessato.
- In caso di sospetto ferimento di cinghiale, al termine della girata il conduttore deve contattare il Servizio di Recupero Ungulati Feriti ed il Responsabile di Distretto, per l'avvio delle procedure di recupero attraverso l'uso del cane da traccia abilitato.
- A fine girata il cacciatore, prima di muoversi dalla posta, deve scaricare l'arma e porla in sicurezza.
- Al termine della girata devono essere rimosse le tabelle di segnalazione.
- Al termine della girata il conduttore deve compilare il verbale di fine attività.
- Qualora il gruppo intenda svolgere nella stessa giornata un'ulteriore girata, la stessa non potrà iniziare prima di un'ora dalla chiusura della precedente girata procedendo alla compilazione di nuovo verbale di attività operando secondo le procedure sopra descritte
- I cinghiali abbattuti devono essere trasportati nel punto di raccolta, indicato da ogni gruppo, ove il conduttore ed il rilevatore biometrico procedono al completamento del verbale di fine attività riportando i dati biometrici (nel caso in cui gli spazi del verbale di fine attività dedicati alla registrazione dei dati biometrici non fossero sufficienti rispetto al numero degli animali abbattuti nella giornata, sarà utilizzato lo specifico foglio successivo annullando la parte relativa all'inizio attività).
- Nel caso delle A.F.V. e A.A.T.V., tutti i materiali previsti per lo svolgimento delle azioni di caccia sia in braccata che in Girata sono forniti dalla Direzione dell'Azienda stessa.

ART.5 - RICONSEGNA DOCUMENTAZIONE E MATERIALI

- 1) Il caposquadra ed i conduttori devono recapitare con cadenza mensile all'ATC la sintesi delle azioni di caccia realizzate ogni mese dall'avvio del prelievo previsto dal Calendario Venatorio.
- 2) Entro il 15 febbraio 2018 ogni caposquadra e conduttore deve consegnare all'ATC:
 - il registro di attività della caccia in braccata/girata (ivi comprese le schede di abbattimento e i certificati sanitari);

- le fascette inamovibili non utilizzate.
- 3) L'ATC procede alle verifiche della suddetta documentazione e a segnalare eventuali irregolarità alla Polizia provinciale
- 4) Nel caso delle AA.FF.VV. e AA.AA.TT.VV. il registro di attività della caccia in braccata/girata deve essere consegnato entro il 15 Febbraio 2018 alla Regione Marche, all'ufficio territoriale di riferimento della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne.

ART. 6 - DISPOSIZIONI SANITARIE

- 1) Tutti i capi abbattuti devono essere sottoposti a visita ispettiva veterinaria con l'osservanza delle disposizioni sanitarie adottate con la DGR. n. 344 del 10.04.2017.
- 2) La visita è a carico del soggetto autorizzato che ha effettuato l'abbattimento (Squadra e/o gruppo di girata).

ART.7 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- 1) Il mancato rispetto delle norme previste ai precedenti punti del presente disciplinare, oltre alle sanzioni previste dalla Legge, determina i seguenti provvedimenti disciplinari. In ogni tipologia di provvedimento sottoesposto per "giornata" è da intendersi la giornata di esercizio venatorio alla specie nella forma di cui trattasi secondo il calendario venatorio di riferimento.
- 2) In ogni caso, nell'applicazione delle sanzioni disciplinari, si procede nel rispetto del principio di proporzionalità, in relazione alla gravità dell'infrazione, desunta dalla condotta tenuta nella circostanza dagli autori dell'illecito, dal loro ruolo assunto nel contesto venatorio, e valutato il grado di colpevolezza relativo a dolo o colpa dell'azione o dell'omissione. La gravità della violazione è altresì desunta dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione o dell'omissione.
- 3) I provvedimenti disciplinari consistono nella sospensione dell'autorizzazione all'esercizio della caccia in tutto il territorio regionale diretta ai soggetti individuati dall'art. 4 "MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL PRELIEVO CACCIA AL CINGHIALE IN BRACCATA E GIRATA" del presente disciplinare, in relazione alla forma venatoria praticata. Fatte salve le sanzioni a carico della squadra/gruppo, il capo squadra e il conduttore di cane limiere sono responsabili, rispettivamente per la propria squadra e per il proprio gruppo di girata, del corretto svolgimento delle relative operazioni di braccata e girata, comprese tutte le fasi preparatorie ad esse imputabili.

4) Provvedimenti a carico della squadra in braccata/gruppo di girata di cinghiale:

- a. Per lo svolgimento dell'esercizio venatorio in giorni diversi dal mercoledì, sabato e domenica, nell'ambito dell'Arco temporale definito dalle specifiche Direttive Regionali, sospensione della squadra/gruppo di girata per un'intera stagione venatoria;
- b. Per svolgimento dell'esercizio venatorio in orari non consentiti, previsti all'art. 1 commi 2), 3), 4), 5), 6), 7) sospensione da un minimo di 6 ad un massimo di 12 giornate consecutive.
- c. Per il mancato rispetto di quanto previsto all'art. 2 "Luoghi di prelievo" comma 1), 2) e 3) sospensione della squadra/gruppo di girata da un minimo di 9 giornate ad un massimo di 15 giornate consecutive.
- d. Per l'abbattimento durante l'attività di prelievo in braccata/girata di qualsiasi specie diversa dal Cinghiale sospensione della squadra/gruppo di girata da un minimo di 6 giornate ad un massimo di 9 giornate consecutive.

5) Provvedimenti a carico del Caposquadra o suo delegato e del conduttore di limiere:

- a. Per il mancato rispetto di quanto previsto all'art. 3 "**Mezzi consentiti per il prelievo**" (comma 1) e comma 2) sospensione da un minimo di 3 giornate ad un massimo di 6 giornate consecutive.
- b. Per l'incompleta detenzione da parte del caposquadra/conduttore di cane limiere della documentazione e dei materiali forniti dall'ATC necessari per poter operare giornalmente la caccia, sospensione da un minimo di 3 ad un massimo di 6 giornate consecutive.
- c. Per la partecipazione alla braccata di un numero di ospiti superiori a cinque, invitati designati dal caposquadra, che non concorrono alla composizione minima della squadra per svolgere regolarmente la braccata, sospensione da un minimo di 9 giornate ad un massimo di 15 giornate consecutive.
- d. Per la partecipazione alla girata di un numero di ospiti superiori a due, invitati designati dal conduttore, che non concorrono alla composizione minima del gruppo per svolgere regolarmente la girata ma che concorrono alla costituzione del numero massimo di 8 componenti, sospensione da un minimo di 9 giornate ad un massimo di 15 giornate consecutive.
- e. Per lo svolgimento della braccata con un numero di componenti inferiore a 15 oltre il caposquadra o con un numero massimo superiore ad 80 componenti complessivamente (per le AFV e AATV il numero minimo di componenti richiesto è di 10 più il caposquadra) sospensione da un minimo di 6 giornate ad un massimo di 12 giornate consecutive.
- f. Per lo svolgimento della girata con un numero di componenti inferiore a 3 oltre il conduttore o con un numero massimo superiore ad 8 componenti complessivamente o con più di un cane limiere contemporaneamente tra quelli presentati e ammessi nell'ambito della composizione del gruppo di girata (per le AFV e AATV il numero minimo di componenti richiesto è di 2 più il conduttore) o per mancata annotazione sul verbale della sostituzione del cane ed indicazione dell'orario sospensione da un minimo di 6 giornate ad un massimo di 12 giornate consecutive.
- g. Per la mancata segnalazione dell'area di braccata mediante posizionamento delle apposite tabelle, su modello fornito dall'ATC, lungo l'intero perimetro esterno dell'area di braccata e all'imbocco dei passi principali e comunque in modo idoneo da essere visibili a chiunque intenda accedere nell'area stessa per una superficie complessiva non superiore a ha. 500 sospensione da un minimo di 8 giornate ad un massimo di 16 giornate consecutive.
- h. Per la mancata segnalazione dell'area di girata mediante posizionamento delle apposite tabelle, su modello fornito dall'ATC, lungo l'intero perimetro esterno dell'area di girata e all'imbocco dei passi principali e comunque in modo idoneo da essere visibili a chiunque intenda accedere nell'area stessa per una superficie complessiva non superiore a ha. 100 sospensione da un minimo di 8 giornate ad un massimo di 16 giornate consecutive.
- i. Per lo svolgimento, da parte di uno o più partecipanti, della caccia in forma collettiva, braccata e girata, senza indossare capi di abbigliamento ad alta visibilità, almeno la casacca o un gilet e il cappello, preferibilmente di colore arancione sospensione da un minimo di 3 giornate ad un massimo di 6 giornate consecutive.
- j. Per la ricerca delle tracce da parte dei tracciatori nella braccata e per il raggiungimento delle postazioni di caccia (poste), braccata e girata, con fucile carico e non in custodia, sospensione da un minimo di 6 giornate ad un massimo di 12 giornate consecutive.

- k. Per l'impiego, durante la braccata, di un numero di cani superiore a quanto previsto per le differenti situazioni, sospensione a carico del caposquadra da un minimo di 6 giornate ad un massimo di 9 giornate consecutive.
- l. Per mancata marcatura dei Cinghiali abbattuti, in braccata/girata, con fascetta inamovibile apposta al tendine di achille prima di essere trasportati con qualsiasi mezzo sospensione da un minimo di 9 giornate ad un massimo di 15 giornate consecutive.
- m. Per il mancato avviso al R.U.F. in caso di animale ferito sospensione da un minimo di 6 giornate ad un massimo di 12 giornate consecutive.
- n. Per mancata rimozione delle tabelle di segnalazione al termine della braccata/girata sospensione da un minimo di 2 giornate ad un massimo di 4 giornate consecutive.
- o. Per mancata compilazione al termine della braccata/girata del verbale di fine attività sospensione da un minimo di 6 giornate ad un massimo di 9 giornate consecutive.
- p. Per mancata segnalazione con avviso acustico dell'inizio e della fine delle attività di prelievo in forma collettiva sospensione da un minimo di 6 giornate ad un massimo di 9 giornate consecutive.
- q. Per mancato trasporto dei Cinghiali abbattuti nel punto di raccolta indicato da ogni squadra o gruppo, ove il caposquadra/conducente ed il rilevatore biometrico procedono al completamento del verbale di fine attività riportando i dati biometrici sospensione da un minimo di 6 giornate ad un massimo di 9 giornate consecutive.
- r. Per mancato recapito all'ATC della sintesi delle azioni di caccia realizzate ogni mese dall'avvio del prelievo previsto dal Calendario Venatorio o per mancata consegna all'ATC, entro il 15 febbraio 2018, del registro di attività della caccia in braccata/girata (ivi comprese le schede di abbattimento e i certificati sanitari) e delle fascette inamovibili non utilizzate sospensione da un minimo di 3 giornate ad un massimo di 6 giornate consecutive.

5) Provvedimenti a carico del singolo componente della squadra di braccata/girata:

- a. Per il mancato rispetto di quanto previsto all'art. 3 "MEZZI CONSENTITI PER IL PRELIEVO", comma 1) e comma 2), sospensione del cacciatore da un minimo di 12 ad un massimo di 24 giornate consecutive.
- b. Per esercizio del prelievo venatorio di Cinghiale nella Regione Marche al di fuori della squadra/gruppo di girata di cui si è membro, fatti salvi i casi espressamente contemplati dal disciplinare venatorio, sospensione da un minimo di 20 giornate ad un massimo di 30 giornate consecutive.
- c. Per lo svolgimento della caccia in forma collettiva, braccata e girata, senza indossare capi di abbigliamento ad alta visibilità, almeno la casacca o un gilet e il cappello, preferibilmente di colore arancione, sospensione da un minimo di 9 giornate ad un massimo di 15 giornate consecutive.
- d. Per mancato avviso al caposquadra di riferimento prima della ricerca di un cinghiale eventualmente ferito, sospensione da un minimo di 6 giornate ad un massimo di 12 giornate.
- e. Per reati penali in materia venatoria, sospensione della funzionalità del titolo di "Cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva" sino a due stagioni venatorie.
- f. Per tutte le infrazioni alle vigenti norme in materia venatoria, incluse quelle del presente regolamento, non specificamente sopra sanzionate, si applica una sospensione sino a 10 giornate consecutive.

- 6) E' da intendersi che tutte le infrazioni determinano provvedimenti cumulativi.
- 7) In caso di recidiva nella stessa stagione venatoria le sanzioni disciplinari sono applicate in ragione del doppio di quanto previsto dalla disposizione specifica.
- 8) Qualora i provvedimenti disciplinari non possano essere applicati nella stagione venatoria in cui le infrazioni sono state commesse, sono adottati nelle stagioni venatorie successive per diretta traslazione.

ART. 8 - PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- 1) Le notizie relative alle violazioni disciplinari debbono essere redatte dal personale preposto alla vigilanza venatoria, individuato dalla L. 157/92 e dalla L.R. 7/95, e possono essere rilevate anche dall'A.T.C., dall' A.F.V. o dall' A.A.T.V.. In ogni caso le relazioni contenenti le ipotesi di violazione disciplinare devono pervenire alla Regione Marche per l'eventuale contestazione dell'illecito.
- 2) Le sanzioni disciplinari da comminare sono decise, previo esame delle fattispecie, dalla Commissione Disciplinare istituita presso la Regione Marche. Il Dirigente della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne o suo delegato assume le funzioni di Presidente della Commissione Disciplinare, nomina e convoca i suoi componenti.
- 3) La Commissione Disciplinare, che si riunisce validamente con la presenza di tutti i componenti, è formata da:
 - Il Dirigente della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne o suo delegato;
 - Il responsabile dell'ufficio territoriale regionale della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne o suo sostituto di pari livello nominato dal Dirigente competente;
 - Un componente appartenente al Servizio di Polizia Provinciale competente per territorio esperto in materia.

Ad ogni seduta viene nominato un segretario verbalizzante.

- 4) La Commissione, esaminata preliminarmente la notizia di violazione disciplinare, ove non ritenga di archivarla, la contesta all'interessato, predeterminando, contestualmente, la misura della sanzione disciplinare da applicare in caso non sia presentata opposizione o richiesta di audizione.
- 5) L'avvio del procedimento disciplinare ed il relativo addebito è notificato all'interessato dal Presidente della Commissione, con uno dei mezzi idonei consentiti o consegnato a mano con firma di ricevuta. Entro 15 giorni dalla data di ricevimento o di consegna, l'interessato può presentare alla Commissione, presso l'ufficio territoriale competente della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne, opposizione motivata scritta, corredata eventualmente da documentazione, o chiedere di essere sentito.

- 6) Decorsi inutilmente i termini di cui sopra o qualora l'opposizione sia tardiva, la Commissione Disciplinare Regionale redige verbale definitivo di contestazione contenente la sanzione predeterminata da applicare.
- 7) In seguito la P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne, con successivo provvedimento, irroga le sanzioni disciplinari secondo quanto verbalizzato dalla Commissione che si esprime con decisione motivata.
- 8) Il provvedimento disciplinare emesso a carico dell'interessato è notificato dalla Regione Marche con uno dei mezzi idonei consentiti o consegnato a mano con firma di ricevuta. La Regione comunica, altresì, l'archiviazione degli atti. Copia del provvedimento è inviato all'A.T.C., all'A.F.V. o all'A.A.T.V. interessate per territorialità.

ART. 9 - DISPOSIZIONI ALL'INTERNO DELLE AA.FF.VV. E AA.AA.TT.VV.

- 1) Ai sensi e per gli effetti del comma 7 ter dell'art. 9 del Regolamento Regionale n. 3/2012 il presente disciplinare trova piena applicazione all'interno delle AA.FF.VV. e AA.AA.TT.VV.
- 2) Le notizie di violazioni disciplinari rilevate all'interno delle AA.FF.VV. e AA.AA.TT.VV. dal titolare, dall'organo direttivo o dal personale a ciò preposto debbono essere comunicate, entro 5 giorni, alla Regione Marche.
- 3) L'omissione o il ritardo di cui al comma 2 del presente articolo sono valutate ai fini della sospensione/revoca dell'autorizzazione alla gestione della caccia alla specie Cinghiale in forma collettiva all'interno dell'A.F.V. o A.A.T.V.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, restano comunque valide le prescrizioni, gli obblighi e divieti che le norme di riferimento dettano al riguardo.

ART. 11 – PUBBLICAZIONE

- 1) Il presente disciplinare è pubblicato, per tutta la stagione venatoria, all'Albo Regionale e affisso presso la sede degli AA.TT.CC. e delle AA.FF.VV. e AA.AA.TT.VV. della Regione Marche.